

Milano



Comune
di Milano

Milano, 7 gennaio 2015

Spett. Ordine degli Avvocati di
Milano

via e-mail

consiglio@ordineavvocatimilano.it

INDICAZIONI OPERATIVE PER LA TRASMISSIONE DEGLI ACCORDI DI SEPARAZIONE E DIVORZIO IN NEGOZIAZIONE ASSISTITA

Nella Gazzetta ufficiale n. 261 del 10 novembre 2014 è stata pubblicata la legge 10 novembre 2014, n. 162, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 12 settembre 2014, n. 132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile.

Nell'ambito di tali misure, gli articoli 6 e 12 della predetta legge introducono importanti novità in tema di separazione personale, di cessazione degli effetti civili e di scioglimento del matrimonio, volte a semplificare le relative procedure.

In particolare l'art. 6 della legge n. 162/2014 prevede la convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati per le soluzioni consensuali di separazione personale, di divorzio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, restando invariati i presupposti per la proposizione della domanda di divorzio ex L. 898/1970.

L'accordo deve essere sottoscritto dalle parti e da almeno un avvocato per parte tenuto conto di quanto precisato nell'art. 6 comma 3 e nell'art 5 comma 2. Una volta formalizzato, l'accordo dovrà essere trasmesso tassativamente all'Ufficiale di Stato Civile del comune competente entro 10 giorni dalla ricezione dell'autorizzazione/nullaosta del Procuratore della Repubblica.

Qualora l'avvocato violi l'obbligo di trasmissione nei termini il Comune è tenuto a comminare, secondo quanto previsto dal comma 4 dell'art 6, una sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.000,00 a € 10.000,00.

Al fine di agevolare e semplificare la procedura di trasmissione degli accordi in oggetto si ritiene opportuno specificare quanto segue.

La copia autentica dell'accordo potrà essere consegnata, entro i termini previsti dalla normativa, con le seguenti modalità:

- all'Ufficio Protocollo dello Stato Civile di Via Larga 12 (stanza 134, primo piano, lun. – ven. 8.30-12.00/14.30-15.30)
- alla casella istituzionale di posta elettronica certificata ServizialCittadino@postacert.comune.milano.it, in formato pdf.p7m, con firma digitale di uno degli avvocati che assistono le parti.

Alla luce della normativa vigente e della circolare n. 19 del 28 novembre del Ministero dell'Interno si ritiene di poter accettare legittimamente la trasmissione dell'accordo anche da parte di uno solo degli avvocati che assistono le parti, purché sia esplicitato all'interno del testo dell'accordo che l'adempimento inerente la trasmissione dell'accordo stesso sia posto concordemente a carico di uno degli avvocati delle parti. In tal caso l'Ufficiale dello Stato Civile non comminerà alcuna sanzione all'avvocato al quale non è stato conferito l'incarico di trasmettere l'accordo, e che pertanto non provvede a trasmetterlo. Parimenti, potrà essere accettata una delega a trasmettere l'accordo all'Ufficiale di Stato Civile, da parte dell'avvocato di una delle parti in favore dell'avvocato dell'altra parte. Tale delega dovrà essere trasmessa congiuntamente alla copia dell'accordo, nella stessa forma dell'accordo e con le modalità sopra indicate.

Il Direttore del Settore
Servizi al Cittadino ad interim
Dott. Andrea Zuccotti

